

- 3) Con il terzo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché non è stata presa una decisione da parte di un'autorità competente, come richiesto dall'art. 1, n. 4, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.
- 4) Con il quarto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, in quanto il Consiglio non ha effettuato il riesame di cui all'art. 1, n. 6, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC. Il ricorrente afferma che, poiché non usa più mezzi militari per conseguire i suoi scopi e non è più direttamente attivo nello Sri Lanka, un tale riesame avrebbe portato alla sua rimozione dall'elenco.
- 5) Con il quinto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché non ottempera all'obbligo di motivazione, violando così l'art. 296 TFEU.
- 6) Con il sesto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, in quanto viola il suo diritto alla difesa ed il suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale.

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 83, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 (GU L 28, pag. 14).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
- (³) Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

Ricorso proposto l'11 aprile 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-211/11)

(2011/C 179/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 1° febbraio 2011 con la quale viene negato l'accesso a determinati documenti della Commissione relativi ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, procedimento riguardante un cartello sul mercato europeo dei fosfati per mangimi (caso COMP/38866).

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 (¹), in quanto i documenti richiesti non sarebbero pareri, bensì decisioni, per la cui divulgazione non è stabilito che essa potrebbe seriamente pregiudicare il processo decisionale.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i documenti richiesti non conterrebbero dati commerciali sensibili tali da impedirne la divulgazione anche parziale.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, avendo la Commissione dedotto un pregiudizio alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

- (¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 11 aprile 2011 — ClientEarth e PAN Europe/EFSA

(Causa T-214/11)

(2011/C 179/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e Pesticides Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta ha violato la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽¹⁾;
- dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽²⁾;
- annullare la decisione della convenuta di non rendere accessibili i documenti richiesti; e
- condannare la convenuta alle spese, comprese le spese sostenute da qualsiasi parte intervenuta nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare alla loro richiesta di accesso a documenti, per effetto della quale sono rimasti inaccessibili bozze intermedie e il parere scientifico del Comitato direttivo sui pesticidi (PSC) e del gruppo prodotti fitosanitari e loro residui (gruppo PPR) dell'EFSA relativi al documento d'orientamento sulla presentazione della letteratura scientifica revisionata disponibile per l'approvazione di sostanze attive pesticide ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽³⁾.

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Con il primo motivo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non fornisce una risposta, entro i termini previsti, alla domanda confermativa della ricorrente ed è priva di una motivazione dettagliata in proposito.
- 2) Con il secondo motivo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in quanto non concede alle ricorrenti l'accesso alle bozze richieste e al parere scientifico sul documento d'orientamento dell'EFSA. La decisione impugnata viola inoltre l'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, poiché non interpreta restrittivamente le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- 3) Con il terzo motivo, le ricorrenti rilevano che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non dimostra che la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale interno all'EFSA, in particolare dopo che la decisione è stata presa.

- 4) Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha valutato l'eventuale sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e non ha fornito una motivazione dettagliata di tale rifiuto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1107, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 aprile 2011 — Dagher/Consiglio

(Causa T-218/11)

(2011/C 179/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Habib Roland Dagher (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentanti: avv.ti J.-Y. Dupeux e F. Dressen)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 85, nella parte in cui tale atto lo riguarda;
- annullare la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC, nella parte in cui tale atto lo riguarda;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente EUR 40 000 a titolo di risarcimento del danno morale e degli altri danni da esso subiti;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo diviso in tre parti e basato sulla violazione delle forme sostanziali.